



# COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

( *Provincia di Bologna* )

## Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi

Norme comportamentali da rispettare nelle aree forestali, terreni saldi e pascolivi

Dal 17 luglio al 25 agosto 2010 compresi, ai sensi delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 1.05.1995

### **È V I E T A T O**

1. Accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni. E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. E' consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti terreni ed aree, con le modalità precedentemente specificate. Il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
2. L'abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi.
3. Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio nelle aree forestali.
4. L'abbruciamento della vegetazione, a scopo di pulizia nei terreni saldi e nei pascoli.
5. L'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi.
6. Effettuare manifestazioni sportive o competizioni agonistiche su strade che attraversano aree forestali.

Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Risorse Forestali della Provincia di Bologna Via San Felice, 25- 40122 BOLOGNA - Tel.: 051 6598897 - Fax:0516598428 E-mail: [anna.cutrone@provincia.bologna.it](mailto:anna.cutrone@provincia.bologna.it)